

CAPO II LIVELLO TERRITORIALE

Art. 3 **Indicazioni di livello territoriale**

1. Con riferimento al livello territoriale il Piano reca indicazioni aventi valore di indirizzo, di proposta e di recepimento.
2. Gli indirizzi contenuti nel Piano si applicano all'intero ambito cui sono riferiti, come delimitato nella cartografia di Piano, e sono preordinati ad assicurare il coordinamento sotto il profilo paesistico-ambientale di ogni successivo atto di pianificazione. Essi si distinguono in:
 - a) indirizzi generali intesi a considerare l'assetto paesistico-ambientale nel suo complesso, ferme restando le eventuali diverse indicazioni di cui alla successiva lettera b),
 - b) indirizzi particolari intesi a considerare singole componenti del paesaggio.
3. Le indicazioni a carattere di proposta sono preordinate a rendere possibile la migliore fruizione delle risorse paesistiche e valgono per i contesti territoriali ai quali sono funzionalmente riferibili, fermo restando il loro carattere orientativo.
4. Le indicazioni a carattere di recepimento hanno valore ricognitivo di iniziative volte alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, in modo da consentirne l'attuazione subordinatamente al controllo ed alla valutazione delle implicazioni di ordine paesistico-ambientale.

Art. 4 **Efficacia delle indicazioni di livello territoriale**

1. Le indicazioni di indirizzo del Piano valgono nei confronti di ogni successivo atto di pianificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, primo comma, della legge regionale 22 agosto 1984 n°39.
2. Le indicazioni a carattere di proposta del Piano possono essere attuate indipendentemente da quelle di livello locale contenute nel Piano medesimo. Esse hanno valore di segnalazione di specifici problemi e di individuazione delle relative soluzioni ai fini della eventuale adozione da parte dei Comuni, ove necessario, dei conseguenti atti di pianificazione urbanistica generale e/o attuativa, volti alla loro realizzazione, per cui il loro mancato recepimento in sede di adozione di tali atti comporta l'obbligo di adeguata motivazione.
- 2 bis Per le parti di territorio da includersi mediante apposite leggi regionali nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, l'attuazione delle indicazioni di cui al comma precedente è subordinata in ogni caso al loro inserimento nei programmi di attività e di interventi previsti dalla rispettiva legge istitutiva.
3. Le indicazioni a carattere di recepimento del Piano hanno valore di localizzazione di larga massima degli interventi previsti, la cui definizione, nell'osservanza di quanto disposto dal successivo articolo 32, costituisce contenuto del Piano stesso ad ogni effetto.